

Dal 14.03.2013 via all'ecoincentivo auto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il legislatore, con il Decreto sviluppo, ha previsto l'introduzione di alcuni **incentivi** a favore di coloro che: i) **acquistano un'auto a basse emissioni**; ii) **rottamano la vecchia auto**. La legge di conversione n. 134 del 07.08.2012 del DL n.83/2012 prevede che gli incentivi sono **validi per gli acquisti** (anche tramite leasing) **effettuati per il triennio 2013/2015 ed ammontano al 20% del valore dell'acquisto** (con un massimale da 2.000 a 5.000 euro a seconda delle emissioni del veicolo) **per i primi due anni**, mentre **per il 2015** è prevista la riduzione dell'agevolazione al **15% del costo del veicolo**. Il legislatore, con le disposizioni contenute negli articoli da 17-bis a 17-terdecies del DL n. 83/2012 ha voluto **riservare gli incentivi in primo luogo alle auto aziendali o per l'uso di terzi, ovvero destinate al servizio pubblico, prevedendo lo stanziamento del 70% delle risorse disponibili solo per tali tipologie di veicoli**. Evidenziamo, infine, che per effetto della legge di stabilità per il 2013, l'entrata in vigore delle agevolazioni è stata **ritardata fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle disposizioni in commento, emanato nel 11.01.2013 e pubblicato nella GU n.36/2013. I contribuenti, in definitiva, potranno beneficiare degli ecoincentivi a partire dal prossimo 14.03.2013.**

Premessa

Per effetto di un **emendamento introdotto con la legge di conversione del Decreto Sviluppo n. 83/2012** (anche detto Decreto crescita), vengono stanziati 210 milioni in tre anni di cui 150 come **bonus fino a 5000 euro per l'acquisto di auto elettriche o ibride a basse e bassissime emissioni di CO2**. Il **70% dei fondi è riservato però alle auto aziendali o per l'uso di terzi cioè destinate al servizio pubblico, con contestuale rottamazione di vecchie auto**.

Altri 20 milioni per ogni anno saranno **destinati ad un Piano Nazionale complessivo volto a favorire la diffusione dei nuovi veicoli coinvolgendo le istituzioni locali per favorire la realizzazione delle infrastrutture necessarie** (ossia ad es. gli impianti con colonnine per la ricarica) e la **regolamentazione dei piani territoriali e di norme edilizie fino all'incarico all'autorità per l'energia di prevedere tariffe agevolate dell'energia elettrica**.

I nuovi incentivi in materia di auto elettriche e a basse emissioni inquinanti

L'Art. 17-bis del decreto 83/2012 vuole favorire la mobilità sostenibile, attraverso la "realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida".

Veicoli agevolabili

Sono **ammessi alle agevolazioni** i veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi allorquando **un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:**

- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

Sono ammessi alle agevolazioni, inoltre, i **veicoli a basse emissioni complessive utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, e nel limite delle risorse, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km** acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.

OSSERVA

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in commento, il DM 12.02.2013 ha chiarito che:

- **i veicoli agevolabili**, nel dettaglio, **sono i seguenti:**

VEICOLI AGEVOLABILI

I veicoli ammessi all'agevolazione	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non
---	---

supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h.

Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h.

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozetta laterale).

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h.

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

- per **veicoli a basse emissioni complessive**, i veicoli di cui sopra a **trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
- per **veicoli a trazione elettrica**, i veicoli dotati di **motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico**, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
- per veicoli a **trazione ibrida**:
 - ↳ i **veicoli dotati** di almeno una **motorizzazione elettrica** finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
 - ↳ i **veicoli dotati** di almeno una **motorizzazione elettrica** finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

↳ i **veicoli dotati** di almeno una **motorizzazione elettrica** finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Nuovi incentivi

Secondo quanto previsto dall'articolo 17 decies, **coloro che acquistano in Italia** (anche in locazione finanziaria) un **veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori**, in caso di **locazione finanziaria**, da almeno **dodici mesi**, è riconosciuto un **contributo pari al 20% del prezzo di acquisto per i primi due anni in cui viene concesso l'incentivo** (quindi nel biennio 2013-2014), mentre **nel 2015 l'incentivo viene ridotto al 15% del prezzo di acquisto**.

LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Anno	Percentuale del costo di acquisto
2013	20%
2014	20%
2015	15%

Secondo quanto previsto dalla disposizioni in commento, **il contributo spetta sia per i veicoli elettrici sia ai veicoli ibridi e a basse emissioni**. Nel dettaglio, le tipologie di veicoli individuate dal DL n. 83/2012 per cui spetta il contributo in commento sono le seguenti:

- **trazione elettrica;**
- **trazione ibrida;**
- **Gpl;**
- **Metano;**
- **Biometano;**
- **Biocombustibile;**
- **idrogeno.**

OSSERVA

Tali veicoli devono avere **un'emissione di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.**

Il legislatore, in ogni caso, **ha previsto alcuni massimali dell'agevolazione in funzione delle emissioni inquinanti del veicolo.** Nel dettaglio, i limiti massimi entro i quali viene riconosciuto il contributo sono i seguenti:

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO

Anno	Emissioni		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	5.000	4.000	2.000
2014	3.500	3.000	1.800
2015	3.500	3.000	1.800

OSSERVA

Evidenziamo che per il 2013 **sono a disposizione per l'incentivo 40 milioni di euro, ma per i privati se ne prevedono solo 4,5:** le restanti risorse vanno al **rinnovamento dei parchi mezzi dei trasporti pubblici, del trasporto di terzi dietro corrispettivo o dei veicoli destinati a non essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'impresa.**

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17-decies, **il contributo spetta per i veicoli acquistati ed immatricolati nel periodo 01.01.2013-31.12.2015.** I contributi spettano a condizione che:

- i contributi di sopra siano **ripartiti in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore;**
- nell'atto di acquisto siano **indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale);**
- **il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.**

Con l'eccezione dei **contributi di cui alle risorse destinate per l'acquisto da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive** (che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km) per la **fruizione dei contributi devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:**

- contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo **venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo;**
- il veicolo consegnato per la rottamazione sia **intestato**, da almeno **dodici mesi** dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, **allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;**
- nell'atto di acquisto **sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.**

Modalità di accesso

I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono **provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.**

Entro novanta giorni dalla prenotazione **i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.** I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, **pena il non riconoscimento del contributo statale:**

- hanno **l'obbligo di consegnare il veicolo usato, se previsto, ad un demolitore, che lo prende in carico;**
- di **provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.**

OSSERVA

I veicoli usati **non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.**

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo **rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovrà essere**

conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:

- copia della **fattura di vendita e dell'atto di acquisto;**
- copia della **carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo.**

OSSERVA

In tutti i casi in cui sia prevista la **rottamazione di un veicolo usato**, al fine di consentire la **verifica della regolarità della fruizione del contributo**, le **imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore anche la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:**

- copia della **carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato** o, in caso di loro mancanza, **copia dell'estratto cronologico;**
- originale del **certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;**
- certificato dello stato di famiglia qualora **l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;**
- documento di **presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.**

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo **recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta** per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Cordiali Saluti
Studio Bombardieri